

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**Dipartimento Sanità Pubblica
Sanità Pubblica Veterinaria**

Regione Emilia Romagna
Direzione generale cura della persona, salute e welfare
Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
segrsanpubblica@postacert.Regione.Emilia-romagna.it

Comune di Modena
casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

Comune di Castelfranco Emilia
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Comune di San Cesario Sul Panaro
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Comune di Spilamberto
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Vignola
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Castelvetro di Modena
comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Maranello
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it

Comune di Fiorano Modenese
comunefiorano@cert.fiorano.it

Comune di Formigine
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it

Comune di Castelnuovo Rangone
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Sassuolo
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

E
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Comune di San Cesario sul Panaro
Protocollo N.0015872/2022 del 28/11/2022

Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Modena

IL DIRETTORE DELL'AREA DI SANITA' ANIMALE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Vista la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 12.11.2022, con la quale viene comunicata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in campione di omogenato di organi prelevati da una carcassa di gallina detenuta presso un allevamento di tipo familiare rurale multispecie, sito nel comune di Modena, detentore il signor Cristian Forti.

VISTO il documento SCHEDA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA prot E16Z12913 DEL 12.11.2022 effettuata da operatori Veterinari della ASL di Modena nel quale sono descritte le probabili origini del contagio diretto da anatre selvatiche e da cui si rileva che già alla data del sopralluogo tutti gli animali del piccolo allevamento rurale sono deceduti.

VISTO il documento prot. n. E16Z12914 del 12.11.2022 con il quale sono state impartite prescrizioni all'allevatore per la gestione del focolaio e le successive verifiche prot E16Z12908 da cui si rileva che sono state attuate idonee misure di disinfezione nel focolaio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTO il documento condiviso nella l'Unità di Crisi Regionale tenutasi in data 17.11.2022 e la successiva nota prot. 1172952.U del 21/11/2022, relativa alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il proprio dispositivo prot 93475 del 18/11/2022 con cui erano impartite specifiche misure restrittive a seguito del focolaio soprарichiamato.

CONSIDERATO che sul territorio della ASL di Modena, anche a seguito del dispositivo di cui al precedente punto, nel periodo dal 7 novembre ad oggi, al fine di monitorare la situazione nei confronti della Influenza Aviaria, sono stati eseguiti 32 sopralluoghi in allevamenti e 28 campioni per analisi di laboratorio, tutte con esito FAVOREVOLE;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i controlli soprарichiamati;

VISTA la Deliberazione Del Direttore Generale N° 335 del 30.09.2022 della AUSL di Modena avente come oggetto "Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 138 del Reg. n. 625/2017, compreso il sequestro o il blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci, animali e di eventuali sostanze non autorizzate, la sospensione temporanea o la chiusura totale o parziale dell'attività dell'impresa alimentare (OSA), del settore dei mangimi (OSM), dei sottoprodotti di origine animale (SOA), a seguito di riscontro di gravi non conformità. - Definizione delle deleghe";

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di protezione del raggio di 3 Km e di una zona di sorveglianza del raggio di 10 Km attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, di proprietà del Sig. Cristian Forti, titolare dell'azienda 023MO291, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in comune di Modena come di seguito specificato:

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Modena. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Modena. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Nelle zone di PROTEZIONE e SORVEGLIANZA di cui all' **Allegato** al presente provvedimento considerate le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal 40 al 42 del Regolamentodelegato (UE) 2020/687, e vista la deroga ai sensi dell'art 23 soprарichiamata si dispone:

a) misure da adottare nelle ZP e ZS, come stabilito dall'Unità di Crisi Regionale per HPAI del 17/11/2022:

- l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nelle Zp e ZS

b) il Servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZP e ZS siano applicate le seguenti misure:

I) il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti), ove consentiti;

II) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

III) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in ZP e ZS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP e ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

IV) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

V) nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZP e ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda USL competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda USL competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZP e ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZP e ZS;

VI) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

VII) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VIII) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

IX) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

SORVEGLIANZA VETERINARIA IN ZONE DI RESTRIZIONE

Negli allevamenti di **tacchini, ovaiole in deposizione, pollastre e svezzatori** verrà effettuato un intervento come di seguito specificato

- **Frequenza:** controllo settimanale
- **Materiale da prelevare** - tamponi tracheali prelevati dalle carcasse
- **Intervento:** prelievo di tamponi tracheali dai soggetti morti del giorno e dei 2-3 giorni precedenti, se presenti. In assenza di mortalità possono essere effettuati i tamponi tracheali da soggetti gravemente malati o moribondi.
- **Numerosità campionaria:** fino a 5 tamponi tracheali per capannone, fino a 10 nel caso di un solo capannone.
- **Predisposizione dei pool in laboratorio** - Fino a 20 tamponi conferiti, il laboratorio può effettuare il test su pool da 5, oltre i 20 tamponi conferiti il test può essere effettuato su pool di 10.

**PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO
PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON
DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687**

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

- I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP o ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
- ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento;
- gli animali devono essere sottoposti a **visita clinica nelle 48** ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.
- Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al **prelievo di campioni di seguito riportati**. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.
- **Il set di campioni standard** per i test virologici è costituito da:
 - i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico;
 - ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;
 - iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta avvenuta in data 14/11/2022: termine delle misure fissato al giorno 14/12/2022

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda USL di Modena e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Emilia Romagna Direzione generale cura della persona, salute e welfare Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.

Il Direttore di Area Sanità Animale
Dott. Elio Licata

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., da ELIO LICATA

ALLEGATO:

MAPPA AREA ZONA DI RESTRIZIONE – ELENCO ALLEVAMENTI AVICOLI BDN



E
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Comune di San Cesario sul Panaro
Protocollo N.0015872/2022 del 28/11/2022

Dipartimento Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Strada Martiniana 21 – 41126 Modena
T. 059-3963454 – PEC dsp@pec.ausl.mo.it
E-mail:e.licata@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
 Comune di San Cesario sul Panaro
 Protocollo N. 0015872/2022 del 28/11/2022



CT_AZ	DENOM	d_SEE	zona
007MO017	FERRARI	Allevamenti familiari	ZP
006MO058	AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNOLA	Anatidi	ZS
006MO267	MINI ZOO DI SELMI LEO E C. SNC	Commercianti	ZS
006MO274	CHIPER MIHAELA	Allevamenti familiari	ZS
008MO016	MORENO FERRARI	Allevamenti familiari	ZS
008MO030	VENTURELLI MASSIMILIANO	Allevamenti familiari	ZS
008MO218	LA FAVORITA ITALIA SRL	Ratiti	ZS
008MO258	MULINO GARBINI MARIA IN SERRI	Commercianti	ZS
013MO003	ANNOVI FRANCO	Allevamenti familiari	ZS
013MO067	SOCIETA' AGRICOLA PODERI LEONARDI S	Ovaiole	ZS
013MO067	SOCIETA' AGRICOLA PODERI LEONARDI S	Polli da carne	ZS
013MO086	RIVI LUIGI	Allevamenti familiari	ZS
015MO132	AVICOLA EMILIANA DI BERTONI ALBERTO	Ovaiole	ZS
015MO149	SOCIETA' AGRICOLA BERTONI FRANCESC	Svezatori	ZS
015MO189	AVICOLA EMILIANA DI BERTONI ALBERTO	Ovaiole	ZS
015MO190	FIORANI STEFANO	Allevamenti familiari	ZS
015MO201	LA QUERCIA	Ratiti	ZS
019MO001	ARATI WALTER	Allevamenti familiari	ZS
019MO007	RUBBIANESI ROBERTO	Allevamenti familiari	ZS
019MO077	BARBIERI ALESSANDRO	Svezatori	ZS
019MO094	ITALICO	Selvaggina	ZS
019MO107	PIGNATTARI VELIA E C SNC	Commercianti	ZS
019MO141	RONCAGLIA FRANCA	Avicoli ornamentali (familiari)	ZS
019MO152	LEI GIUSEPPE	Allevamenti familiari	ZS
023MO077	ANDREA	Ovaiole all'aperto	ZS
023MO105	TECNOAGRICOLA DI ABATI TIZIANO E C S	Commercianti	ZS
023MO265	RUBICHI JACOPO	Avicoli ornamentali (familiari)	ZS
023MO283	CASOLARI CARLA	Polli da carne	ZS
023MO285	REGGIANI ANDREA	Polli da carne	ZS
023MO316	SERVIDIO ELISABETTA	Allevamenti familiari	ZS
023MO316	SERVIDIO ELISABETTA	Nessuna categoria	ZS
023MO444	AZIENDA AGRICOLA VILLA FORNI SOCIET,	Ovaiole all'aperto	ZS
036MO050	TESTONI F.LLI S.S.	Svezatori	ZS
036MO051	TESTONI F.LLI S.S.	Svezatori	ZS
045MO024	ZANASI LUIGI	Nessuna categoria	ZS
045MO024	ZANASI LUIGI	Svezatori	ZS
045MO024	ZANASI LUIGI	Svezatori	ZS
045MO059	CAVANI IVANO	Allevamenti familiari	ZS
045MO119	MARTINI ANNAMARIA	Allevamenti familiari	ZS
045MO120	A.A.VENTURELLI E TORI DI TORI LUCIANA	Svezatori	ZS

E

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
 Comune di San Cesario sul Panaro
 Protocollo N.0015872/2022 del 28/11/2022